



Comune di Abetone Cutigliano



Provincia di Pistoia

Piazza Umberto I° nr. 1 - 51024 Abetone Cutigliano

C.F.: 90060100477

P.I.: 01906470479

Allegato A

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.20 del
30/04/2020**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 73 del
29/12/2022**

INDICE

| | |
|-------------|--|
| Art. 1 | OGGETTO |
| Art. 2 | GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI |
| Art. 3 | RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI |
| Art. 4 | SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI |
| Art. 5 | PRESUPPOSTO IMPOSITIVO |
| Art. 6 | SOGGETTI PASSIVI |
| Art. 7 | LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO |
| Art. 8 | ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO |
| Art. 9 | ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO |
| Art. 9 bis | RIDUZIONI AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI UTENZE NON DOMESTICHE (art. 238 comma 10 D.Lgs. 152/2006) |
| Art. 10 | SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI |
| Art. 11 | COSTI DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO |
| Art. 12 | DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA |
| Art. 13 | ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA |
| Art. 14 | PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO |
| Art. 15 | TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE |
| Art. 16 | OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE |
| Art. 17 | TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE |
| Art. 18 | CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE |
| Art. 19 | ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI |
| Art. 20 | TRIBUTO GIORNALIERO |
| Art. 21 | TRIBUTO PROVINCIALE |
| Art. 22 | RIDUZIONI |
| Art. 23 | RIDUZIONI PER PARTICOLARI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO |
| Art. 24 | UTENZE DOMESTICHE – BONUS SOCIALE |
| Art. 25 | ULTERIORI RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI |
| Art. 26 | CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI |
| Art. 27 | OBBLIGO DI DICHIARAZIONE |
| Art. 28 | CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
| Art. 29 | POTERI DEL COMUNE |
| Art. 30 | RISCOSSIONE |
| Art. 31 | RATEIZZAZIONE |
| Art. 32 | RIMBORSI |
| Art. 32 bis | RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI |
| Art. 33 | SOMME DI MODESTO AMMONTARE |
| Art. 34 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
| Art. 35 | NORMA DI RINVIO |
| Art. 36 | CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO |
| Art. 37 | ENTRATA IN VIGORE |

Allegati

Allegato A: Classificazione delle utenze

Articolo 1 OGGETTO

- 1.** Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2.** L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.
- 3.** La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1.** La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2.** Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3.** Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4.** Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 5.** Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 3 **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, per qualità e per quantità, si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

Articolo 4 **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi ecc.;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono inoltre soggette alla tassa le autorimesse e magazzini:

- a) per le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
- b) per le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Le tariffe applicate per i locali e le aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle piu' pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata.

5. Per le utenze destinate ad attività ricettive anche extra- alberghiere, la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l' attività.

Articolo 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni, non utilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di almeno uno dei contratti di fornitura di energia elettrica o del servizio idrico.
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa.
Per i lavori di cui sopra eseguiti in maniera non continuativa che permettono l'utilizzo dell'immobile per parte dell'anno, al fine di poter beneficiare dell'esenzione per il periodo di effettiva esecuzione dei lavori, dovrà essere data preventiva comunicazione dello stesso all'Ufficio Tributi al fine di poter effettuare i controlli del caso.
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- g) soffitte e sottotetti a falde spioventi, la cui altezza non supera i metri lineari 1,50 adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente alle unità immobiliari iscritte con superficie calpestabile;
- h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- i) stalle, fienili, metati, carbonili o altri immobili con destinazione simile e non più utilizzati per tali scopi che non siano stati oggetto di interventi edilizi, privi di utenze e non dotati di alcun servizio tecnologico (acqua, energia elettrica, gas, ecc) completamente vuoti e che non costituiscono pertinenza dell'abitazione;
- j) gli immobili di proprietà del Comune utilizzati per fini istituzionali;

k) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purchè l'inagibilità/inabilità sia comprovata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati. Non danno diritto all'esenzione, l'utilizzo anche solo sporadico degli immobili e/o la residenza anagrafica presso l'immobile.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono, a pena di decadenza, essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Articolo 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4. Analogamente sono da considerarsi esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle attività produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (inclusando anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

| ATTIVITA' | RIDUZIONE DEL |
|---|---------------|
| TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE | 30% |
| AUTOCARROZZERIE E FALEGNAMERIE | 30% |
| AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI MOTO E GOMMISTI | 40% |
| AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO | 40% |
| AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) | 40% |
| LABORATORI ARTIGIANI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI | 20% |
| MACELLERIE | 20% |

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione includendo anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa richiesta di variazione.

Articolo 9 bis

RIDUZIONI AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI UTENZE NON DOMESTICHE (art. 238 comma 10 D.Lgs. 152/2006)

1. Sono escluse dalla corresponsione della quota variabile le utenze non domestiche che:
 - a) conferiscono la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
 - b) dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
 - c) dichiarano di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
2. La dichiarazione di cui alla lettera C), è inviata tramite PEC o altro strumento telematico, al Comune entro il 30 giugno antecedente all'anno di inizio dell'opzione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico con indicazione della tipologie di rifiuti che saranno conferiti a terzi, distinti per codice EER, e delle relative quantità presunte. Alla dichiarazione deve essere allegata documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale dichiarazione è valida anche come variazione ai fini della TARI.

3. L' attestazione di cui alla lettera B) è inviata, tramite PEC o altro strumento telematico, annualmente al Comune entro il 30.6 successivo all' anno in cui sono stati avviati a recupero i rifiuti. L'attestazione deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

4. L' utente può richiedere al gestore del servizio pubblico di riprendere l' erogazione anche prima della scadenza biennale. A tale scopo l' utente dovrà informarsi direttamente presso il gestore.

5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

6. L' omessa presentazione dell' attestazione di cui al comma 3 entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Il metro quadrato costituisce l' unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo. Salvo le ipotesi in cui sia applicata quella catastale, la superficie dei locali è misurata al netto dei muri.

2. Per le altre unità immobiliari, salvo le ipotesi in cui sia applicata quella catastale, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile misurata come segue:

a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;

b) Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di piani;

c) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 11

COSTI DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione tecnica.
3. Per la determinazione dei costi del servizio e del PEF si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999 e sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Articolo 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Articolo 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 16

OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l'assenza sia adeguatamente motivata, nel caso in cui si tratti:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo non inferiore all'anno;
 - c) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo non inferiore all'anno.
3. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, risultanti come unici componenti del nucleo familiare, ai fini del calcolo, viene mantenuto un solo componente, previa documentazione di richiesta documentata.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti l'abitazione viene attribuito in base a quanto dichiarato dal contribuente. In caso di mancata

indicazione nella dichiarazione il numero viene stabilito in via presuntiva, salvo prova contraria, in due unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da soggetto passivo privo nel comune di utenze abitative. Alla stessa maniera si considerano le utenze domestiche per le quali sono stati dichiarati zero occupanti.

8. I locali pertinenziali seguono il trattamento di quelli principali e non vengono considerati quali locali autonomi, pertanto agli stessi si applica unicamente la tariffa fissa corrispondente a quella applicata ai locali dell'unità immobiliare principale.

9. Per le utenze domestiche dei residenti nelle quali viene esercitato il servizio di alloggio e prima colazione nella forma del Bed and Breakfast, in forma non imprenditoriale, la quota variabile della tariffa verrà determinata tenendo conto del numero degli occupanti del nucleo familiare maggiorato del numero dei posti letto dichiarati.

Nel caso di Bed and Breakfast svolti in forma imprenditoriale, gli stessi sono considerati utenze non domestiche e la superficie è inserita nella categoria "Alberghi senza ristorante".

Articolo 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all' effettiva attività svolta nell' unità locale. Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d' uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le aree operative adibite a parcheggio (sia scoperte che coperte), ai fini tariffari, vengono classificate nella categoria 2 delle utenze non domestiche "Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi"

Articolo 19

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Articolo 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitu' di pubblico passaggio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell' uso temporanea è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche .
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, anche se di durata superiore di quello indicato al precedente punto a);
 - c) occupazioni di pronto intervento con scale, ponti, ecc.;
 - d) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero purchè non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - e) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

8. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

Articolo 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Ai sensi dell'articolo 38-bis del D.L. n. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo a decorrere dal 1° giugno 2020.

Articolo 22

RIDUZIONI

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione del 5% della quota variabile della TARI.

2. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata all'accertamento e/o alla verifica del compostaggio domestico da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione di apposita istanza, con effetto dall'anno successivo alla presentazione della richiesta stessa. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

3. Il Comune può stabilire riduzioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato alla stazione ecologica di raccolta. L'importo totale massimo di tali riduzioni verrà stabilito ogni anno nel Piano Finanziario e dovrà essere ripartito proporzionalmente sulla base della quota variabile fra gli utenti che dimostrino di aver conferito i rifiuti come indicato nel precedente periodo.

4. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è determinata con riferimento al coefficiente kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore. Detta riduzione è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda. L'importo totale massimo di tali riduzioni verrà stabilito ogni anno nel Piano Finanziario.

5. La tariffa sia nella quota fissa che nella quota variabile viene ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e

iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 23

RIDUZIONI PER PARTICOLARI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, la tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, è applicata una riduzione dell'80% limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Articolo 23 bis

1. Sono escluse dalla corresponsione della quota variabile le utenze non domestiche che:
2. A) conferiscono la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
3. B) dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua

Articolo 24

UTENZE DOMESTICHE – BONUS SOCIALE

1. Le utenze domestiche in condizioni disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate secondo le modalità di attribuzione indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019 e smi.

Articolo 25

ULTERIORI RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune può applicare eventuali riduzioni o agevolazioni alle utenze domestiche, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, a soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione del competente organo con cui sono individuati i criteri e le modalità di applicazione.
3. Con le modalità di cui al comma 2, il Comune può prevedere particolari riduzioni o agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche in casi di eccezionale e imprevedibile gravità accertati da pubbliche autorità, tali da causare la sospensione dell'attività.
4. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 possono essere coperte, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Articolo 26

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

Articolo 27

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione variazione e cessazione del servizio, ai sensi degli artt. 6 e 10 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
5. Le dichiarazioni presentate ai sensi dell' art. 238, comma 10 del D.Lgs nr. 152/2006 seguono la disciplina di cui all' art. 9 bis del presente Regolamento.

Articolo 28

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione utilizzando appositi modelli predisposti dal Comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta l' indicazione del sito internet del gestore dei rifiuti. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) se trattasi di persona fisica: i dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito postale e indirizzo di posta elettronica;
 - b) se trattasi di persona giuridica: la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ATECO, eventuale recapito, PEC e indirizzo di posta elettronica

e le generalità complete della persona che ne ha la rappresentanza;

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- f) per le utenze domestiche: il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi;
- g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- i) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) Mediante consegna diretta all' Ufficio Protocollo,
- b) Inviata tramite servizio postale,
- c) Trasmessa via fax,
- d) Inoltrata tramite posta elettronica o PEC.
- e) mediante altri strumenti individuati dalla normativa vigente

6. La denuncia si intende consegnata all' atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di invio del messaggio in caso di trasmissione per posta elettronica.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano l' interessato a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l' obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione di presentazione della dichiarazione iniziale di variazione e cessazione equivalente alla richiesta di erogazione del servizio con indicazione del codice utente e del codice utenza riportando anche la data di attivazione e/o variazione dell' utenza indicata nella dichiarazione sottoscritta dal contribuente.

Articolo 29 POTERI DEL COMUNE

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 30 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI, inviando ai contribuenti gli inviti di pagamento.

2. Il Comune stabilisce annualmente, con atto del competente organo comunale, il numero delle rate e le scadenze di pagamento della tassa, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del contribuente di pagare in un' unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
- 2.bis Fino all' approvazione delle tariffe dell' anno di riferimento è facoltà dell' amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l' anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
3. Con atto del competente organo comunale verranno stabilite le modalità di determinazione degli importi dovuti in acconto.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. La TARI è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali compresa la piattaforma PAGO PA.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell' importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare. In mancanza, si procederà alla notifica dell' avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto con irrogazione delle sanzioni previste dall' art. 1, comma 695, della Legge n. 147/2013 e l' applicazione degli interessi al tasso legale vigente al primo gennaio.

Articolo 31 RATEIZZAZIONE

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo sui rifiuti, anche derivanti da attività di accertamento, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato o nel caso in cui l' importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 (due) anni, nelle seguenti modalità:
 - a) Fino a € 100,00 nessuna rateizzazione,
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili,
 - c) da € 500,01 a € 1.000,00 da 5 fino 8 rate mensili,
 - d) da € 1.000,01 a € 3.000,00 da 5 fino 12 rate mensili,
 - e) da € 3.000,01 a € 4.000,00 da 13 fino a 18 rate mensili
 - f) da 4.000,01 a € 6.000,00 da 13 fino a 24 rate mensili,
 - g) da € 6.000,01 da 25 a 36 rate mensili.
2. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
3. A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la possibilità di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento, per importi superiori ad euro 10.000,00.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell' arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato. L' intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un' unica soluzione.
5. Il contribuente, qualora peggiori la situazione economica, potrà richiedere una proroga della

dilazione, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un numero massimo di rate pari a quello ottenuto nell'atto di concessione della rateizzazione. La proroga non è possibile se il contribuente è decaduto dal beneficio.

6. Le somme rateizzate sono soggette al pagamento degli interessi conteggiato al tasso di interesse legale e nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 32 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate dietro specifica richiesta del contribuente. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Articolo 32 bis

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tari del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 28, una richiesta di informazioni, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi richiesti dal Comune.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito internet del Comune. Il modulo per il reclamo contiene tutti i dati previsti dalla delibera ARERA 15/2022. Sono comunque valide le richieste inviate dal contribuente senza utilizzare il modulo predisposto purchè contententi tutti i dati di cui alla delibera suddetta.
3. Con riferimento alle richieste di reclamo e richieste scritte di informazione il Comune invia una motivata risposta scritta contenente i contenuti minimi stabiliti dalla delibera ARERA 15/2022 entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste.
4. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi richiesti, il Comune invia una risposta scritta entro 60 giorni lavorativi riportante la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente nonché al regolamento TARI e alla delibera tariffaria.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto potrà essere compensato o restituito al contribuente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del vigente regolamento.

Articolo 33 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 4,00 euro per anno d'imposta. Per il tributo giornaliero di cui all' art. 20 del presente regolamento, il contribuente non è tenuto al versamento qualora l' importo dovuto sia inferiore a 2,00 euro.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad euro 10,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all' art. 13 del D. Lgs. n. 472/97.

3. Non si procede al rimborso di somme di importo inferiore a € 10,00.

Articolo 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell' applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 35

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 36

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle disposizioni normative intervenute successivamente.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 37

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

| | Utenze domestiche |
|----------|---|
| 1 | Utenze domestiche con 1 componente |
| 2 | Utenze domestiche con 2 componenti |
| 3 | Utenze domestiche con 3 componenti |
| 4 | Utenze domestiche con 4 componenti |
| 5 | Utenze domestiche con 5 componenti |
| 6 | Utenze domestiche con 6 componenti e oltre |

| | Utenze non domestiche |
|-----------|--|
| | Descrizione |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici e agenzie |
| 9 | Banche e istituti di credito e studi professionali |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 21 | Discoteche, night club |